

# STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

*email:* [info@studiolegaledelre.it](mailto:info@studiolegaledelre.it) - [www.studiolegaledelre.it](http://www.studiolegaledelre.it)

---

Roma, 06 febbraio 2017

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Avv. Guido Del Re

Dott. Francesco Casarola

## **DECISIONI**

### **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **CU 9 CFA del 31.7.2015**

**Oggetto: Tesseramento – firma apocrifa di uno dei genitori e del minore – Validità**

Norma di riferimento: Art. 39 c. 2 NOIF

La Corte Federale di Appello si è espressa in merito alla questione riguardante la sottoscrizione del tesseramento. I genitori di un calciatore minorenni avevano impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale sez. Tesseramenti che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di nullità del tesseramento. I genitori sostenevano che le firme apposte sul tesseramento fossero apocrife. Dalle indagini svolte dalla Procura Federale si è dimostrato l'apocrifa delle sole firme del minore e del padre, mentre era genuina quella della madre. Pertanto l'organo di giustizia ha dichiarato il tesseramento valido poiché valida la firma della madre. In particolare ha affermato: "Ciò premesso, la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenni deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione, non presentando le caratteristiche necessaria per una diversa qualificazione. Trattasi di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Pertanto è sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale, per la validità dell'atto in questione. Venendo al caso che ci riguarda il tesseramento deve essere considerato pienamente valido perché sottoscritto dalla madre del calciatore minorenni, l'apocrifa della firma del padre e del minore non inficiano la legittimità e validità del contratto per il quale oggi si procede."

#### **CU 41 CFA del 21.10.2015**

Oggetto: elusione Premio di preparazione

Norme di riferimento: Art. 98 NOIF

La Corte Federale d'Appello ha reso una decisione in merito all'elusione del Premio di

Preparazione. In particolare la Corte aveva sanzionato due dirigenti ed una società poiché alcuni calciatori erano stati trasferiti ad una compagine militante in terza categoria per un periodo limitato per poi essere trasferiti ad una società partecipante al campionato di Serie D. In particolare la Corte si è espressa in tal senso: “rappresentante della Procura nel proprio rapporto riportava le dichiarazioni dei giocatori, i quali, si sarebbero spontaneamente presentati alla società Stagni di Ostia per ragioni personali di studio e orario di allenamento, nonché quella degli altri soggetti coinvolti nel trasferimento degli stessi. Segnalava, che la Commissione premi preparazione si era pronunciata sui ricorsi della società Totti Soccer School proposti contro il mancato pagamento dei premi di preparazione ed evidenziava che il movimento era servito ad eludere il maggior premio di preparazione.” (...) “E’ infatti del tutto insensato, a prescindere da capricci e/o comportanti infantili, un passaggio nel così breve arco temporale da una società ad un’altra se non appunto per una sottesa questione economica così come statuito dal Giudice di primo grado, ed ancor prima, del resto rilevato dalla Commissione Premi di Preparazione che, al riguardo, ha condannato la società” (...) “ Rimane comunque in capo a coloro i quali sono dotati di poteri decisionali e posizioni di rilevanza in seno alle società, l’onere di percepire e valutare le ricadute dirette ed indirette anche di eventuali infantili comportamenti, così impedendo che i medesimi possano evolvere in situazioni pregiudizievoli e così imputabili alle società stesse.”

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE Sez. Tesseramenti**

### **CU 9 TFN Sez. Tesseramenti del 13.10.2016**

Oggetto: Sanabilità del ricorso al Tribunale Federale Nazionale sez. Tesseramenti

Norme di riferimento: art. 109 NOIF

Il Tribunale Federale Nazionale sez. Tesseramenti chiamato a decidere sul ricorso di un calciatore avverso il diniego di svincolo ex. art. 109 NOIF (svincolo per inattività). Il calciatore aveva regolarmente informato l’A.C. Trento SCSD ma aveva dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa.

Il Tribunale ha affermato, in linea con la giurisprudenza costante, che il vizio della

mancata allegazione della raccomandata alla società di appartenenza del calciatore è sanabile in sede di ricorso, con allegazione della ricevuta (cfr. Comm. Tess. 1999/2000; CU 44/D e ss.).

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

### **CU 43 CSA del 21.11.2016**

Oggetto: Frasi irriguardose al direttore di gara

Norme di riferimento: art. 19 c. 4 CGS

La Corte Sportiva d'Appello nel merito della decisione riguardante la squalifica di un calciatore per frasi irriguardose, ha affermato che un'unica frase non può costituire un unicum, Infatti ha affermato quanto segue: "se è vero che le condotte accertate possono essere inquadrare nel medesimo contesto fenomenologico e considerate una sorta di sviluppo della medesima azione, pur tuttavia non si può non rilevare che le offese sono state rivolte nei confronti non solo dell'arbitro ma anche del suo assistente e quindi possono essere assimilate ad un'ipotesi di concorso formale che, in virtù della lesività plurisoggettiva della condotta, è connotata da una maggiore gravità.". Comminando la sanzione di 2 giornate al calciatore per comportamento irriguardoso.

## **TRIBUNALE FEDERALE VERTENZE ECONOMICHE**

### **CU 11/TFN Vertenze Economiche del 16.11.2016**

Oggetto: Mancata notifica dei documenti alla controparte – Eccezione infondata

Norme di riferimento: Art. 30 CGS

Il Tribunale Federale Nazionale ha espresso un principio importante in merito alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello della società avverso un reclamo del calciatore in materia economica. Il Tribunale ha stabilito che è infondata l'eccezione riguardante la mancata notifica dei documenti alla controparte. In particolare è stato affermato: "occorre esaminare l'eccezione svolta dal calciatore volta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della Società. L'eccezione è infondata, in quanto – ai sensi dell'art. 30 comma 33 CGS – è fatto obbligo alla parte appellante di notificare alla parte

appellata il solo atto, senza che vi sia obbligo di notificare anche la documentazione allegata, che deve essere inserita nel fascicolo depositato presso codesto Tribunale e messo a disposizione delle parti.”

## **-APPROFONDIMENTI**

### **-Caso Lulic: violazione dell'obbligo di lealtà probità e correttezza dichiarazione lesive, o comportamento discriminatorio?**

*dell'Avv. Guido Del Re*

Domenica 5 dicembre, a seguito del derby capitolino che ha visto la compagine giallorossa trionfare per 2 a 0 sui biancocelesti non sono mancate, come sempre, le polemiche post-gara. Oltre alla lite scaturita dalla rete di Kevin Strootman, con conseguente ammonizione del medesimo ed espulsione del laziale Cataldi, ben più gravi sono state le parole rilasciate al termine della partita, ai microfoni di Premium Sport, dal calciatore bosniaco biancoceleste Senad Lulic. Il numero 19 ha infatti scatenato molte polemiche per aver dichiarato: "Rudiger? Parlava già prima della partita, due anni fa stava a Stoccarda a vendere cinture e calzini, adesso fa il fenomeno. Ha avuto un atteggiamento maleducato, ma lasciamo stare queste provocazioni". Quali conseguenze? Tale condotta, non essendo stata refertata dal direttore di gara per ovvi motivi, al fine di poter essere sanzionata, necessita un "intervento" della Procura Federale della FIGC, la quale a seguito dell'esame dell'accaduto potrebbe aprire un'indagine e culminare con il deferimento al Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare. L'eventuale sanzione applicabile dovrà essere vagliata in base agli elementi costitutivi della violazione quali il tenore delle dichiarazioni, se lesive, diffamatorie, a sfondo razziale o se violative dei principi cardini dell'ordinamento sportivo di lealtà, probità e correttezza e del contesto nel quale sono state riportate, ossia se in una fase di concitazione sportiva a seguito della sconfitta subita o se in una fase ormai post-partita non connotata da un contesto cd. "a caldo". In merito a tali considerazioni, la Procura Federale, potrebbe deferire il Calciatore Lulic per le seguenti violazioni: a) articolo 1 bis c.1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C (CGSFIGC) rubricato "Doveri ed Obblighi generali", con conseguente richiesta di in una breve squalifica accompagnata da una eventuale ammenda; b) articolo 11 CGSFIGC, con conseguente squalifica per almeno 10 giornate oltre ad una ammenda. Difatti tale

articolo, rubricato "Responsabilità per comportamenti discriminatori", al comma 1 così recita: "Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori". Il secondo comma prevede che il calciatore che incorra in una delle violazioni elencate, è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gare o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con il divieto di accesso agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, oltre all'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. Sarà quindi la Procura Federale a decidere se deferire o meno il calciatore biancoceleste per le dichiarazioni rese.

## **-Il rinvio delle gare per neve ed i doveri della società ospitante**

*del dott. Francesco Casarola*

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme che riguardano "lo sgombero della neve" sono presenti sia all'interno del Regolamento del Giuoco del Calcio, sia all'interno delle Norme Organizzative Interne alla Federazione ed infine ai Comunicati Ufficiali delle Leghe e dei Comitati Regionali.

Laddove non si rispettano alcune norme si potrebbe incorrere nella sconfitta a tavolino. Per ciò che concerne il campo di gioco a disciplinare l'agibilità o meno è il direttore di gara che dovrà controllare secondo la Regola 1 p. 3 lo stato dello stesso. Laddove vi fosse della neve potrebbe dichiarare il campo adeguato allo svolgere la gara ma le linee verrebbero segnate con del materiale scuro (il regolamento alla Regola 1 p.2 parla di polvere di carbone).

Sempre nella stessa regola vi è il richiamo, in materia di sgombero della neve, a quanto disposto dalle Leghe e dal Settore Giovanile e scolastico.

Occorre ora soffermarsi sulla norma aurea in materia di "sgombero della neve" e più precisamente a quanto affermato dall'art. 60 NOIF "Impraticabilità del terreno di gioco" che riprende quanto detto sopra e rimanda ad ogni singola lega.

Analizzando ora ogni singola norma imposta dalla Lega possiamo partire dalla LND. Il CU. 1 LND per la stagione 2016/2017 ha definito che per lo sgombero della neve le società che partecipano alle gare dei campionati dei Comitati Regionali sono obbligati a provvedervi se la neve è caduta oltre le 72 ore dalla gara. Mentre per le società che partecipano al campionato interregionale il tempo è accorciato a 48 ore. Visto il potere di autonomia dei singoli Comitati vi è il quello dell'Emilia Romagna che ha indicato come 6 giorni il limite di obbligo per le squadre di Prima Categoria.

La Lega di Serie A e B per il campionato Primavera diversamente afferma: "13) SGOMBERO DELLA NEVE Le Società sono tenute allo sgombero della neve caduta sui campi di gioco fino a 24 ore prima dell'inizio della gara."

La Lega Pro per il campionato Dante Beretti: "SGOMBERO DELLA NEVE – Le società non sono tenute allo sgombero della neve caduta sui campi di gioco."

Sempre la Lega Pro ma per il campionato trova il suo dato normativo nel COMUNICATO UFFICIALE N.119/DIV DEL 27 GENNAIO 2015: "dove si impone l'obbligo per la neve caduta oltre le 48 ore dalla gara.

Si può notare come l'autonomia dei vari organizzatori dei campionati abbia portato ad una non univoca decisione. Questo dovuto sia alla diversità delle società che partecipano ai diversi campionati.

## RATIO

La ratio della norma è da ravvisarsi nella responsabilità delle società che ospitano le gare che dovrebbero ottemperare all'obbligo di mantenere in condizioni adeguate per la disputa delle gare. E' evidente che sono due i valori che si contrappongono: la necessità di un regolare svolgimento delle gare e dei campionati, laddove alcune partite vengano giocate ed altre rinviate nello stesso campionato. E la necessità di tutelare l'incolumità degli atleti. I due principi devono essere ben soppesati soprattutto quando si tratta di campionati dilettantistici.

## GIURISPRUDENZA

Occorre porre l'attenzione sulla decisione 174/CGF del 1.2.2011 dove si affermato il principio che la società ospitante non può attribuirsi il diritto di rinviare la gara poiché non ottempera il "dovere" di sgomberare la neve dal terreno di gioco. In qual caso la Corte oltre ad applicare il principio delle 72 ore, enunzia la ratio di tale arco temporale. Infatti

afferma che la società avrebbe potuto per tempo comunicare tale problematica al C.R. che avrebbe dovuto rinviare d'ufficio il match comunicando anticipatamente al direttore di gare, agli assistenti e alla società ospitata.

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI**

### ***CORSO DI FORMAZIONE PER PROCURATORI SPORTIVI E DIRIGENTI SPORTIVI***

**Roma, 26,27 Maggio 2016**

*2 incontri, 9 ore in aula*

*Coordinatore scientifico: Avv. Guido Del Re*

*Coordinatori didattici: dott. Francesco Casarola*

#### **PERCHE'?**

Per conoscere le regole del diritto del calcio.

Per approfondire temi quali il tesseramento ed il trasferimento a livello nazionale ed internazionale.

Perchè dietro ad ogni trattativa c'è un contratto da definire.

Perchè il trasferimento non è solo un compenso da una società ad un'altra ma ci sono anche i premi.

Perchè il tesseramento di un extracomunitario è ricco di insidie.

#### **QUANDO?**

Nel mese di Maggio a Roma

#### **GIORNI**

Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 ed il Sabato dalle ore 10 alle ore 16

#### **COME**

Lezioni, esercitazioni e modelli

#### **DOVE**



Studio Legale Del Re, Via Virginio Orsini n.21

**COSTO**

Euro 150,00 omnicomprensivi

**MATERIALE**

Slide

Fac-simile contratti